CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE

Scuola Primaria e Secondaria

Premessa

La NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA è da intendersi unicamente come inserita nel contesto di una strategia volta all'attivazione di un processo positivo di maturazione dell'alunno in difficoltà, che necessiti di tempi particolarmente lunghi. La non ammissione viene pertanto finalizzata al raggiungimento di quegli obiettivi minimi indispensabili per un ottimale proseguimento del percorso scolastico e formativo.

Criteri

Si valuta la possibilità di non ammettere a partire da tre insufficienze conseguite al termine dell'ultimo periodo

L'alunno non viene ammesso:

- a) se la sua frequenza è stata ridotta o saltuaria, tale comunque da compromettere il suo percorso di apprendimento (condizione già di per sé sufficiente), salvo deroghe;
- b) se non ha riportato miglioramenti, nonostante la scuola abbia attivato nei suoi confronti interventi di supporto e strategie di recupero;
- c) se le sue difficoltà, sia disciplinari sia relazionali, sono tali da compromettere il proseguimento del percorso nella classe successiva e nell'intero processo formativo (le ultime due condizioni devono sussistere entrambe)

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE

Scuola Secondaria

DEROGHE SULLE ASSENZE

È possibile derogare al requisito della frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione all'Esame di Stato, purché la frequenza effettuata consenta di procedere a valutazione, nei seguenti casi, debitamente documentati:

- assenze per grave malattia/accertamenti sanitari dell'alunno;
- assenze per gravi patologie dei componenti del nucleo familiare;
- assenze di alunni appartenenti a comunità nomadi o famiglie di giostrai;
- assenze dovute a ricongiunzioni familiari, a trasferimento di lavoro di uno o di entrambi i genitori, a gravissimo disagio socio-culturale degli esercenti la patria potestà;
- assenze per disposizioni legali, giudiziarie o di altra autorità competente;
- assenze dovute a gravi ragioni di famiglia connesse alla pandemia da COVID-19: malattia grave/lutto di parente stretto, quarantene ripetute o prolungate.